

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 01/05/2017**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/39313-incidente-stradale-l-accertamento-del-tasso-alcolemico-e-l-avvertimento-ex-art-114-disp-att-cpp>**

**Autore: Zaro Sergio**

**Incidente stradale: l'accertamento del tasso alcolemico e l'avvertimento ex art. 114 disp. att. cpp.**

Incidente stradale - Guida in stato di ebbrezza – Richiesta di accertamenti fuori dall’ambito del protocollo sanitario – Avvertimento, ex art. 114 disp. att. c.p.p., inserito in un modulo prestampato – Omessa specificazione della facoltà di farsi assistere da un difensore – Mancanza della prova di aver avvertito la persona indagata della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia - Inutilizzabilità degli accertamenti ematici - Assoluzione dell’imputata per insussistenza del fatto

#### **IL CASO:**

L’imputata a seguito di un incidente stradale veniva trasportata presso la struttura ospedaliera più vicina dove constatata l’assenza di traumi veniva, su richiesta degli agenti operanti, sottoposta ad accertamenti sanitari volti a verificare il tasso alcolemico nel sangue e/o tracce di sostanze stupefacenti.

I risultati delle analisi evidenziarono la presenza di un tasso alcolemico pari a 2,68 g/l.

Sulla base dell’esito delle suddette analisi il GIP, su richiesta del PM, emetteva decreto penale di condanna opposto dalla difesa dell’imputata in quanto non risultava provato che alla stessa fosse stato dato, anteriormente al prelievo ematico, il prescritto avvertimento, ex art. 114 disp. att. c.p.p., di farsi assistere di un difensore di fiducia.

La difesa escludeva che il suddetto avviso fosse stato formulato per iscritto in quanto non v’era traccia negli atti di alcun verbale di accertamenti urgenti sottoscritto dall’indagata e dagli agenti di PG dal quale risultasse che la stessa fosse stata resa edotta della suddetta facoltà.

Parimenti escludeva che il suddetto avviso fosse stato dato in forma orale in quanto nella “Richiesta di accertamenti urgenti ex art. 354/3° C.P.C.”, indirizzata al nosocomio, peraltro sottoscritta dai soli agenti di PG e dall’infermiere del pronto soccorso, non risultava barrata alcuna delle due caselle indicante la volontà dell’indagata di farsi o non farsi assistere da un difensore di fiducia.

Richiesta oltretutto inserita in un modulo prestampato predisposto per regolare una pluralità di casistiche, che non offriva alcuna garanzia dell’effettivo espletamento di tutta l’attività in esso prevista.

Da qui la mancanza della prova - poi corroborata dalla testimonianza dell’agente operante che, sentito nel corso del dibattimento, ha dichiarato non ricordare la circostanza - che l’avvertimento, ex art. 114 disp. att. c.p.p., fosse quantomeno stato dato anche il sola forma orale.

**Avv. Sergio Zaro**